



**AL COMANDO GENERALE  
DELLA GUARDIA DI FINANZA**

**= R O M A =**

**- VI Reparto Affari Giuridici e Legislativi –**

*Ufficio Relazioni con gli Organismi di  
Rappresentanza e Associazioni Sindacali*

pec: [rm0010218p@pec.gdf](mailto:rm0010218p@pec.gdf)

^^^

**Oggetto:** Stato giuridico degli Ufficiali provenienti dal 11° e 12° Corso del soppresso Ruolo Speciale.

Si rappresenta a Codesto Ufficio che sono pervenute a questa sigla sindacale specifiche segnalazioni inerenti la problematica in oggetto.

Orbene, nell'ottica della leale e trasparente collaborazione tra sigla sindacale e controparte datoriale, e nella prospettiva di evitare inutili e onerosi contenziosi per entrambe le parti, si procede alla disamina della problematica mediante un, necessariamente stringato, excursus normativo prefigurando una eventuale soluzione.

Il comma 3 dell'art. 8, D.Lgs. 69/2001, per quanto attiene agli Ufficiali del Ruolo Speciale, specifica: *“I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1, sono ammessi alla frequenza in un corso di durata non inferiore ad un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo speciale ed iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione di tale attività addestrativa”*.

Il successivo comma 4 specifica: *“...omissis... Con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, sono disciplinate le modalità di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza.”*

Il regolamento cui si riferisce quest'ultimo comma è il D.M. n. 94/2004 il quale, nel disciplinare lo svolgimento del corso di formazione, fa esclusivo riferimento *“all'anno accademico”* e non ad un anno composto di 365 giorni.



La problematica in esame è legata alla data di inizio e durata dell'anno accademico 2012/2013 e dell'anno 2013/2014 nonché, di conseguenza, alla data di nomina al grado di Sottotenente dei due corsi in questione (30 Gennaio 2014 e 15 gennaio 2015) ed all'avanzamento ai futuri gradi (in particolare al grado di Maggiore)<sup>1</sup>.

Si riportano di seguito, **alcuni profili di criticità verificatisi esclusivamente con i due corsi in questione** che hanno creato forti disparità con i corsi precedenti soprattutto con riflessi ancora maggiori dopo l'entrata in vigore del riordino:

- il bando di concorso per n. 22 Sottotenenti in s.p.e. dell'11° Corso Ruolo Speciale, quale "lex specialis", prevedeva l'arruolamento nell'anno 2012; infatti l'anno accademico risulta essere stato 2012/2013 (quindi con termine previsto entro il 2013);
- il bando di concorso per n. 22 Sottotenenti in s.p.e. del 12° Corso Ruolo Speciale, quale "lex specialis", prevedeva l'arruolamento nell'anno 2013; infatti l'anno accademico risulta essere stato 2013/2014 (quindi con termine previsto entro il 2014);
- il termine del corso, da calendario delle attività addestrative per l'anno accademico 2012/2013, è stato fissato al 29.01.2014, mentre per l'anno accademico 2013/2014, è stato fissato al 14.01.2015 (nonostante gli anni accademici avrebbero dovuto concludersi rispettivamente nel 2013 e 2014);
- **la norma, per quanto attiene alla decorrenza del grado di sottotenente, specifica che essa sia successiva alla conclusione dell'attività addestrativa, senza però specificare se la decorrenza sia riferita alla data di nomina ovvero alla decorrenza giuridica;**
- se gli anni accademici sono 2012/2013 e 2013/2014, come può attribuirsi al grado di sottotenente una decorrenza rispettivamente all'anno 2014 ed all'anno 2015 che, peraltro, sarebbero extra anno accademico ed esulerebbero dalla portata del D.M. 94/2004?

**Si precisa anche che in occasione dell'avanzamento "a scelta", tutti i corsi, siano essi del Ruolo Normale, del Ruolo Aeronavale ovvero del Ruolo Speciale (fino al 10° Corso) e del Ruolo T.L.A., hanno beneficiato e beneficeranno sempre di un congruo numero di mesi di anticipo della decorrenza giuridica essendo essa riferita al 01 Gennaio dell'anno solare nel quale si maturano i requisiti per essere valutati.**

---

<sup>1</sup> Vgs. All. n. 1 alla presente.



Questa situazione, invece, non si verificherà nei confronti dei citati 11° e del 12° Corso RS che “beneficerebbero” (rectius sarebbero penalizzati) rispettivamente di soli 28 giorni di anticipo della decorrenza giuridica (01.01.2027 anziché il 30.01.2027) e di soli 14 giorni (01.01.2028 anziché 15.01.2028).

Atteso che il D.M. 94/2004, attenendosi al D.Lgs 69/2001, parla esclusivamente di anno accademico, perché la locuzione “...*non inferiore ad un anno...*”, riportata nello stesso D.Lgs 69/2001 e riferita alla durata del corso di formazione del Ruolo Speciale e del Ruolo Aeronavale (corso straordinario), viene necessariamente intesa pari a 365 giorni, posto che la durata di ogni singolo anno accademico del quinquennio dei Corsi di Accademia (Ruolo Normale e Ruolo Aeronavale) dura meno di 365 giorni?

Alla luce di quanto sopra riportato e argomentato, con la presente, **per evitare situazioni di disparità di trattamento con i precedenti Corsi dei soppressi Ruolo Speciale e Ruolo Aeronavale**, ed anche per evitare di esporre l'Amministrazione ad eventuali contenziosi, che si rivelerebbero solo un inutile appesantimento dell'azione amministrativa e rappresenterebbero, di per sé, una sconfitta per tutte le parti in causa, fermo restando la decorrenza della data di nomina, **si chiede, in occasione dell'approvazione della prima norma inerente il Corpo, di suggerire al Legislatore di inserire un comma mirante all'attribuzione del grado di Sottotenente, per gli Ufficiali dell'11° e del 12° Corso Ruolo Speciale, quale decorrenza, esclusivamente giuridica, rispettivamente le date del 31.12.2013 e 31.12.2014.**

Tale soluzione sanerebbe le sperequazioni sopra evidenziate salvaguardando le posizioni degli interessati; giova rimembrare che una tale determinazione, in occasione dell'intervenuta riforma del 1995 che ha modificato lo stato giuridico del personale del preesistente ruolo Sottufficiali<sup>2</sup>, è già stata adottata dall'Amministrazione e dal Legislatore in occasione della promozione al grado di Maresciallo del 69° Corso “Judrio II” (Biennio 1994/1996) e 70° corso Basovizza (Biennio 1995/1997).

In particolare;

- nel primo caso, la nomina al grado di Maresciallo è avvenuta in data 19.07.1996, la decorrenza giuridica è stata fissata al 01.04.1996 (**antecedente quindi alla nomina**) e, alla data di promozione al grado di Maresciallo Ordinario (01.04.1998), è stata attribuita una decorrenza giuridica al 01.04.1997 (**un anno prima**);

- nel secondo caso, la nomina al grado di Maresciallo è avvenuta in data 26.07.1996, la decorrenza giuridica è stata fissata al 07.04.1996 (**antecedente quindi alla nomina**) e,

---

<sup>2</sup> Il bando di arruolamento per il 69° Corso Judrio II prevedeva, infatti, l'arruolamento per 1100 Vicebrigadieri.



alla data di promozione al grado di Maresciallo Ordinario (07.04.1998), è stata attribuita una decorrenza giuridica al 07.04.1997 (**un anno prima**).

Nell'auspicio di un favorevole e tempestivo intervento, in attesa di un cortese cenno di riscontro alla presente, si porgono i più deferenti saluti.

Roma, 24/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Cav. Gaetano Insinna

